

REGOLAMENTO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE ERNESTO BASILE

PREMESSA

Il presente regolamento è documento redatto nel rispetto della normativa vigente sugli organi collegiali della scuola (in primis T.U. n.297/94), disciplina alla quale si rimanda per tutto quanto non contemplato nei titoli e negli articoli seguenti.

TITOLO I MATERIA DEL REGOLAMENTO

Art.1- Il presente regolamento disciplina le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Collegio dei Docenti del LICEO SCIENTIFICO ERNESTO BASILE . Se si presentano casi particolari non disciplinati dal presente regolamento, la decisione per la loro risoluzione è rimessa al voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Collegio dei Docenti (1).

Art.2 - Il presente regolamento deve essere sempre esposto e consultabile all'albo docenti, sul sito dell'Istituto e nell'aula delle adunanze durante le sedute del Collegio.

TITOLO II COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI

Art. 3 - Ai sensi dell'art. 7 del D.L. 297 del 16/04/94 fanno parte di diritto del Collegio dei Docenti tutti i docenti di ruolo e non di ruolo e quindi anche i docenti in assegnazione provvisoria, i supplenti saltuari, limitatamente alla durata della supplenza, e quelli annuali, i docenti nominati per lo svolgimento delle attività didattiche alternative alla religione cattolica, i docenti di sostegno. I docenti in servizio in più Istituti appartengono al Collegio dei Docenti in tutti gli Istituti in cui prestano servizio. I docenti dell'Istituto fanno parte di diritto del Collegio senza che debba intervenire un apposito atto di nomina; pertanto tale organismo si costituisce spontaneamente ed automaticamente all'inizio di ciascun anno scolastico.

Art. 4 - Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto, nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante. Ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 416/1974 e successive integrazioni, il Collegio dei Docenti:

- a) delibera in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare, cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare;
- b) elabora il PTOF, sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal C.I., tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi dei genitori e degli studenti;
- c) identifica le Funzioni Strumentali al PTOF in termini di definizione di aree di intervento e relativi compiti; ne valuta poi, entro il mese di giugno in sede di verifica del PTOF, l'attività svolta;

- d) delibera il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti considerando anche esigenze ed opzioni individuali;
- e) delibera, nel quadro delle compatibilità con il PTOF e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all'insegnamento;
- f) delibera ai fini della valutazione degli alunni e unicamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
- g) approva, quanto agli aspetti didattici, gli accordi di rete con altre scuole relativi ad attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, formazione e aggiornamento (art.7, c.2, DPR 275/99);
- h) formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di Istituto;
- i) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- j) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
- k) adotta o promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione in conformità degli art. 276 e seguenti del D.L.297/94;
- l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del "Comitato per la Valutazione del servizio del personale insegnante" e, come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel "Consiglio di Istituto";
- m) programma e attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap e di figli di lavoratori stranieri;
- n) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano nella scuola con compiti medico – socio – psico - pedagogici e d'orientamento;
- o) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art.106 del testo unico approvato con D.P.R. n. 309 del 9/10/90;
- p) ratifica i regolamenti dei laboratori e ne vota le eventuali modifiche;
- q) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico D.L. 297/94, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Il Collegio, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può articolarsi in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari, in organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni, in speciali commissioni di lavoro e/o di studio. Ciascuna articolazione ha un proprio coordinatore. Le articolazioni svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Collegio stesso.

TITOLO III FUNZIONAMENTO

Art. 5 - Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, dal docente vicario. Il D.S. quale presidente del Collegio dei Docenti, partecipa, con diritto al voto, a tutte le deliberazioni del predetto organo collegiale; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni nelle quali il Collegio dei Docenti procede all'elezione dei rappresentanti dei docenti in altri organi collegiali.

Art. 6 - La partecipazione alle sedute del Collegio dei Docenti di norma non è aperta alle componenti estranee al Collegio stesso, tuttavia è consentito l'intervento di esperti esterni per la trattazione e l'approfondimento di specifiche tematiche, come risulterà nell'o.d.g della convocazione.

Art. 7 - Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando una parte numericamente qualificata dei suoi componenti, almeno un terzo, lo richieda al Presidente; in quest'ultimo caso il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di convocare il Collegio sulla base dell'ordine del giorno indicato nella richiesta presentata da almeno un terzo dei componenti il Collegio.

Art.8 - Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione. Le sedute del Collegio sono di norma prioritarie su qualsiasi altro impegno del personale docente che non sia attività di insegnamento.

Art.9 - L'avviso di convocazione, che deve indicare luogo, data, ora di inizio, ora presunta di fine e ordine del giorno, va pubblicato ed affisso all'albo con almeno 5 giorni di preavviso, compresi i festivi e le domeniche rispetto alla data delle riunioni. In caso di urgenza i tempi di preavviso possono essere ridotti, ma non inferiori di norma a 48 ore. L'avviso, in questo caso, può avvenire telefonicamente, via mail o via internet.

Art. 10 - L'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Collegio è determinato dal Dirigente scolastico, sentiti i collaboratori. All'inizio della seduta possono essere proposte modifiche alla successione degli argomenti all'o.d.g. dal Presidente o dai Docenti; sulla proposta si esprime il Collegio. Ciascun docente può chiedere che un dato argomento venga iscritto all'o.d.g. di una successiva convocazione. La richiesta viene approvata o respinta dal Collegio.

Art. 11 - In caso di affari urgenti o sopravvenuti, l'o.d.g. può essere integrato con comunicazione scritta, purché motivata, anche il giorno prima della seduta.

Art. 12 - La documentazione necessaria all'esame degli argomenti all'o.d.g. viene messa a disposizione dei docenti con un congruo anticipo di almeno tre giorni rispetto al giorno dell'adunanza; un giorno prima in caso di urgenza. Le varie ed eventuali possono essere oggetto di discussione, ma non di votazione.

TITOLO IV VALIDITÀ DELLA SEDUTA

Art.13 - L'adunanza è valida quando è presente almeno la metà più uno dei membri, nel seguito detta anche "numero legale" o "quorum costitutivo" (2).

Art.14 - Il Presidente verifica la presenza del numero legale all'inizio di ogni seduta. In caso negativo attende 20 minuti trascorsi i quali, permanendo l'assenza del quorum costitutivo, dichiara non validamente costituita l'assemblea ed aggiorna il Collegio. La verifica del numero legale avviene per appello nominale o per raccolta delle firme.

Art.15 - E' compito del Presidente, in presenza di dubbi, accertare la sussistenza del numero legale anche nel corso della seduta. Analoga richiesta di verifica può provenire da uno o più componenti in ogni momento della riunione. Il venir meno del numero legale determina il rinvio delle decisioni al successivo Collegio.

TITOLO V DISCUSSIONE COLLEGIALE

Art. 16 - Ad apertura di seduta il Collegio dei docenti approva il verbale della seduta precedente con le modifiche ed osservazioni eventualmente proposte dai docenti.

Art. 17 - Il Dirigente Scolastico può fare comunicazioni su circostanze e fatti di particolare rilievo, estranei all'O.d.G., occupando lo spazio massimo di 15 minuti. Su tali comunicazioni ogni membro può domandare la parola per richiedere chiarimenti, ma non sono ammesse deliberazioni.

Art.18 - Inizia, quindi, l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, che vengono sottoposti a discussione e deliberazione nell'ordine stesso nel quale sono elencati nell'avviso di convocazione. L'ordine di trattazione delle proposte può essere modificato dal Collegio, su proposta del Presidente o di un componente, con delibera favorevole dell'assemblea.

Art.19 - Il Collegio non può discutere né deliberare su argomenti che non figurino iscritti nell'ordine del giorno della seduta. Gli argomenti esposti possono tuttavia essere inseriti all'ordine del giorno di una successiva seduta del collegio su richiesta anche di un solo componente e con delibera favorevole dell'assemblea.

Art. 20 - Il Dirigente apre la discussione sui singoli punti all'o.d.g. illustrando sinteticamente le problematiche e le proposte, per un tempo di norma non superiore a dieci minuti. Nel caso in cui una proposta sia stata presentata da un docente, il proponente può chiedere - negli stessi tempi - di presentare di persona il contenuto della sua proposta.

Art. 21 - Il dibattito per ogni punto all'o.d.g. avviene secondo le seguenti modalità:

- a) presentazione di proposte alternative o emendamenti (3);
- b) richieste di chiarimenti sul contenuto della proposta;
- c) risposta dei proponenti;
- d) dichiarazione di voto od osservazioni (4).

Art. 22 - Il Dirigente scolastico coordina gli interventi al dibattito.

La durata degli interventi non può eccedere di norma i 5 minuti. Nell'intervento si specificherà se trattasi:

- a) di richieste di chiarimenti;
- b) di proposte in alternativa o emendamenti;
- c) di proprio parere a sostegno o rifiuto della proposta. Il proponente al termine degli interventi ha diritto di replica per un tempo massimo di 3 minuti. In tale intervento il proponente può manifestare la volontà di far proprie le proposte di rettifica o rifiutarle.

Art. 23 - Per ogni argomento all'O.d.G. il Presidente, di norma, darà la parola a chi la richieda, non più di due volte e, la seconda, per una breve replica. Ulteriori repliche potranno essere ammesse con delibera favorevole dell'assemblea.

Art. 24 -Gli interventi devono essere pertinenti, costruttivi, non sterilmente polemici . Essi dovranno avvenire nel silenzio da parte degli altri componenti, che dovranno prestare attenzione a quanto si dibatte. Non si può intervenire nella discussione se non dopo aver chiesto ed ottenuto la facoltà di parola dal presidente

TITOLO VI VOTAZIONI

Art. 25 - Il Dirigente scolastico in qualità di Presidente del collegio mette ai voti tutte le proposte pervenute. A votazione iniziata non è più consentito alcun intervento. I relatori di proposte, prima dell'inizio delle votazioni, hanno facoltà di ritirare le proprie proposte.

Art. 26 - Se su un singolo argomento su cui deliberare esiste una sola proposta, viene votata la singola proposta e approvata con la maggioranza dei votanti (1). Se su un singolo argomento esistono più di due proposte il Dirigente scolastico mette ai voti tutte le proposte. Se nessuna delle proposte durante la votazione ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti mette ai voti successivamente in alternativa le sole due proposte che hanno avuto il maggior numero dei voti, risulterà approvata la proposta che alla fine viene votata dalla maggioranza dei votanti.

Art.27 - Tutte le votazioni avvengono per voto palese tranne quelle che, avendo per oggetto la nomina oppure la valutazione di persone, si svolgono a scrutinio segreto.

Art.28 - La votazione in forma palese può avvenire per alzata di mano o per appello nominale con registrazione dei voti, e prevede dapprima l'espressione dei voti favorevoli, poi dei contrari e infine degli astenuti.

Art.29 - La votazione in forma segreta viene espletata mediante schede, previa nomina di due scrutatori da parte del Presidente. Il numero massimo di preferenze esprimibili sono: 1, se le persone da eleggere sono fino a due; 2, se sono fino a sei; 3, se oltre sei.

Art. 30 - Ogni deliberazione si intende approvata quando abbia raggiunto il "quorum deliberativo" (1) che coincide con la maggioranza assoluta dei votanti. Se si verifica un esito di parità, in caso di votazione palese prevale il voto del Presidente, in caso di votazione segreta la delibera si intende non approvata.

Art. 31 - La votazione, una volta chiusa, di norma non può essere riaperta. La votazione può essere ripetuta esclusivamente nei seguenti casi:

- a) successivamente alla votazione si riscontra che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
- b) il venir meno dei quorum prescritti per la formazione delle maggioranze, a seguito del temporaneo allontanamento di alcuni dei docenti presenti alla riunione.

Art.32 - I voti di astensione non sono da considerare validamente espressi.

Art.33 - Al termine della votazione in forma segreta il Presidente proclama l'esito della stessa, annunciando all'assemblea i risultati numerici (favorevoli, contrari, astenuti, schede bianche, schede nulle, ecc.) e facendoli registrare a verbale.

Art.34 - Qualsiasi componente ha diritto di far verbalizzare la propria astensione o il proprio voto contrario, ed eventualmente anche la motivazione.

TITOLO VII AGGIORNAMENTO DELLE SEDUTE

Art.35 - In caso di mancato esaurimento dell'ordine del giorno entro l'ora prevista indicata nell'avviso di convocazione il Collegio completa comunque l'esame del punto in discussione, dopo di che decide se continuare i lavori oppure se aggiornarsi.

Art.36 - La durata massima di una riunione del Collegio dei Docenti è comunque fissata in quattro ore. Trascorso tale tempo il Presidente concede solo di completare l'eventuale intervento in corso, dopo di che aggiorna la seduta anche se non si è esaurito il punto in discussione, salvo delibera favorevole alla prosecuzione dei lavori.

Art.37 - Il Presidente aggiorna la seduta in caso di mancanza del numero legale.

Art.38 - Nel proseguimento della seduta è possibile integrare i punti all'o.d.G.. I punti rinviati hanno priorità assoluta.

TITOLO VIII VERBALIZZAZIONE

Art.39 - Il verbale è l'atto pubblico di ogni seduta e serve a documentare, in forma sintetica ma completa, l'andamento dei lavori del Collegio, riportando gli argomenti principali delle discussioni, il testo integrale delle proposte di delibera e l'esito delle votazioni (favorevoli, contrari, astenuti, schede bianche, schede nulle, ecc.).

Art.40 - Le funzioni di Segretario del Collegio, con compiti di verbalizzazione, sono attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti collaboratori ed in mancanza, ad un altro docente nominato dal Dirigente. Il verbale è pienamente valido con la firma del solo Segretario.

Art.41 - Il verbale deve riportare una sintesi del contenuto di ogni intervento a meno che l'intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifici brani del proprio discorso; in tal caso egli ne ha il diritto.

Art.42 - Il verbale viene votato per approvazione nella seduta successiva del Collegio. La copia del verbale da approvare viene pubblicata o trasmessa tramite mail istituzionale, per la consultazione, almeno 1/2 giorni prima della successiva riunione cui esso si riferisce, così da consentire ai componenti del Collegio un controllo della fedeltà della verbalizzazione.

Art. 43 - Non è necessaria la lettura del verbale, che è stato esposto all'Albo per la consultazione, a meno che motivatamente il Dirigente, o anche un solo docente, la richiedano in tutto o in parte per la necessità di integrazioni e modifiche. I poteri del Collegio nell'approvazione del verbale si limitano ad accertare che le cose scritte in esso rispecchino fedelmente le discussioni e le votazioni avvenute.

Art.44- Il verbale è conservato dal Dirigente Scolastico, su apposito registro progressivo, insieme a tutti gli atti preparatori e agli allegati. Qualunque componente del Collegio ha diritto a consultare il registro dei verbali oltre che ad ottenerne copie per estratto.

TITOLO IX ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA

Art.44 - Le funzioni di Presidente del Collegio dei Docenti sono svolte dal Dirigente Scolastico il quale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da un suo collaboratore a tal fine appositamente delegato.

Art.45 - Il Collegio dei Docenti è organo dotato di piena sovranità: il Presidente ha il compito di rappresentare l'intero Collegio operando con criteri di imparzialità, di garantire la legalità delle deliberazioni, di assicurare la regolarità della discussione e di far applicare il presente regolamento a tutela, in ogni caso, della dignità e delle funzioni dell'organo collegiale.

TITOLO X ARTICOLAZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 46 - Per migliorare la propria organizzazione, il Collegio docenti si articola in Commissioni di lavoro che operano secondo le modalità e con i compiti deliberati annualmente dal Collegio docenti unitario al quale relazionano in ordine all'attività svolta.. Il Collegio può inoltre deliberare di costituire altri gruppi di lavoro con incarichi specifici.

Art.47 - Il Collegio dei Docenti delibera la costituzione di eventuali commissioni di lavoro quando ne ravvisi la necessità o su proposta del Dirigente scolastico. Fissa per ognuna le competenze, il massimo numero di componenti. I componenti della Commissione sono scelti, fra i membri del Collegio dei Docenti che dichiarino la propria disponibilità a farne parte.

Art.48- Ciascuna Commissione nomina nel suo seno, nel corso della prima seduta, il Presidente. Le riunioni successive alla prima verranno convocate dai rispettivi Presidenti, secondo le esigenze peculiari di ciascuna Commissione, con comunicazione scritta e congruo preavviso.

Art.49 - Il Presidente della Commissione assume anche il compito di verbalizzazione dei lavori delle sedute. I verbali della Commissione devono essere obbligatoriamente accessibili e visionabili da parte di ogni membro del Collegio dei Docenti.

TITOLO XII IDENTIFICAZIONE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI

Art. 50 - Ad inizio di ciascun anno scolastico, il Collegio dei Docenti identifica le Funzioni Strumentali in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa e ne definisce aree di intervento, criteri di individuazione, numero e destinatari.

Art. 51 - Il Collegio dei Docenti identifica il responsabile di ciascuna funzione sulla base della valutazione comparativa di comprovate esperienze culturali e professionali e sulla partecipazione certificata a corsi di formazione inerenti alla funzione strumentale per cui si fa richiesta.

Art. 52 - L'incarico è rinnovabile, ad eccezione del caso in cui venissero presentate candidature da altri docenti.

Art. 53 - Nel caso di dimissioni o rinuncia all'incarico di Funzione strumentale da parte di un Docente, il Dirigente convoca tempestivamente il Collegio dei Docenti che procederà ad individuare un nuovo Docente incaricato, mediante surroga o nuova valutazione comparativa. Si procederà a surroga nel caso siano state già presentate candidature ritenute valide ed idonee; altrimenti si effettuerà una nuova valutazione comparativa, dopo aver nuovamente richiesto ed acquisito la disponibilità degli insegnanti.

Art. 54 - Il Collegio dei Docenti può, con delibera assunta a maggioranza assoluta, delegare ad un'apposita Commissione il compito di individuare le Funzioni Strumentali, sulle base delle indicazioni e dei criteri definiti dal Collegio. Il Collegio procederà alla ratifica finale delle scelte operate dalla Commissione.

TITOLO XIII APPROVAZIONE E MODIFICA

Art.55 - Il presente regolamento è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta dell'11 dicembre 2020 ed entra in vigore in tale data.

Art.56 - Le modifiche al presente regolamento possono essere apportate solo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Collegio stesso (3).

NOTE

1. Quorum deliberativo: trattasi della maggioranza richiesta per l'approvazione di una delibera. A seconda dei casi si distinguono:
 - a. Maggioranza assoluta dei componenti: la metà più uno di tutti i componenti costituenti il Collegio dei Docenti, ivi compresi i componenti eventualmente assenti nella seduta in corso.
 - b. Maggioranza assoluta dei presenti: la metà più uno dei soli componenti presenti nella seduta in corso.
 - c. Maggioranza assoluta dei votanti: la metà più uno dei soli componenti partecipanti alla votazione.
 - d. Maggioranza qualificata dei votanti: i due terzi dei soli componenti partecipanti alla votazione.Nelle votazioni segrete tra i votanti sono da includere le schede bianche e quelle dichiarate nulle.
2. Quorum costitutivo o numero legale: trattasi del numero minimo di presenze necessario affinché la seduta sia valida e consiste nella metà più uno dei componenti.
3. Emendamento: è una richiesta di parziale modifica di una proposta inserita all'O.d.G., che deve essere presentata prima che la proposta stessa sia votata.
4. Dichiarazione di voto: dichiarazione attraverso la quale ciascun interveniente spiega i motivi della propria posizione